



Stretta sui correntisti: l'azione è prescritta! Tribunale di Busto Arsizio, 14/12/2017, n. 1885

Paola Maccarrone, Senior Associate di La Scala

La giurisprudenza in materia bancaria si è di recente arricchita di una sentenza senz'altro eccezionale, forse, senza precedenti.

E' il Tribunale di Busto Arsizio a sferrare un duro colpo ai correntisti, esprimendosi in termini del tutto rivoluzionari sui temi più scottanti e controversi del contenzioso bancario.

Ebbene, nel contesto delle doglianze tipicamente sollevate in questa tipologia di controversie, il convenuto Istituto di credito – affiancato dal nostro studio – si è trovato a difendersi da presunti indebiti relativi ad un rapporto di conto corrente acceso negli anni '80 (la fattispecie non è affatto atipica, come ben noto agli operatori del settore).

Il Giudice ha in primo luogo affrontato il tema della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, avendo la banca ritualmente - in via preliminare - sollevato l'eccezione in parola con comparsa di costituzione e risposta.

In proposito, il Magistrato ha stabilito che il termine prescrizionale è di computo decennale. Il ragionamento operato muove da un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in sentenza si legge che "il calcolo della prescrizione per legge è operazione di estrema semplificazione nel senso che l'operatore, inquadrato il diritto con computo del termine prescrizionale, deve solo e soltanto calcolare il tempo decorso, salve le cause di sospensione od interruzione del termine; con la soluzione indicata invece dal detto giudice di legittimità – il riferimento è a Cass. Sezioni Unite del 2.12.2010 n. 24418 – tale quadro normativo è posto in non cale perchè bisogna valutare se l'operazione era ripristinatoria e solutoria, indicare chi allora fosse tenuto a dimostrare che tipo di operazione era e così nei casi di rapporti di conto corrente durati decenni ripercorrere il rapporto al fine di individuare il fine ripristinatorio o solutorio di ogni singola operazione; il rilievo assorbente – prosegue il Tribunale – che ciò non sia consentito dalla legge deriva dal disposto dell'art. 119 comma 4 TUB il quale prevede: Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. E' di palmare evidenza che se il legislatore ha limitato tale diritto al decennio del rapporto è perché solo l'ultimo decennio è contestabile mentre il periodo precedente è prescritto"- l'enfasi è di cui scrive.

Orbene, il Magistrato, pur certamente riconoscendo autorevolezza assoluta ai principi espressi dalla Suprema Corte, ha ritenuto, per le motivazioni richiamate, di doversene discostare.

In secondo luogo, poi, il Tribunale ha individuato – con portata assolutamente innovativa – anche una ragione "pratica" per la quale le contestazioni del correntista debbano circoscriversi unicamente all'ultimo decennio.

Spiega, infatti, il Giudice che "è di notoria conoscenza che in caso di rapporto di conto

corrente durato decenni (...) diverrebbe indispensabile disporre consulenza tecnica al fine di accertare la ripristinatorietà o solutorietà di ogni operazione che nel caso di rapporti di decenni avrebbe un costo di decine di migliaia di euro in quanto il consulente con pazienza certosina dovrebbe riportare in excel le migliaia e migliaia di cifre numeriche (...) restando tale enorme costo processuale di regola a carico della banca".

Questo accertamento, laborioso ed antieconomico, conclude perentoria la sentenza "non è giusto di per sé ed appare pure violazione del principio di celerità del processo ex art. 111 Cost."

Il richiamo ai principi della nostra Costituzione – che, a parere di scrive, è quanto mai appropriato e condivisibile – risulta indiscutibilmente innovativo.

Nella comune esperienza, accade sovente di imbattersi in contenziosi che hanno ad oggetto rapporti bancari sorti addirittura 20 o 30 anni prima della domanda giudiziale (il dr. Limongelli cita addirittura il caso di un rapporto sorto nel 1959!), e proprio in questi frangenti vengono disposte CTU lunghe e dispendiose (con buona pace, davvero, dei superiori principi costituzionali così chiaramente mortificati).

Peraltro il Giudice, in proposito, non fa sconti, sottolineando il fatto che detti accertamenti vengono disposti "per tutelare un soggetto che per decine di anni ha accettato le condizioni contrattuali (...) salvo poi ricordarsi al suo esito della violazione legale delle clausole".

In conclusione, per le suesposte ragioni, il Tribunale di Busto Arsizio ha considerato prescritto tutto il periodo ante 2006 (ossia anteriore al decennio dell'istanza 119 TUB del 2016) e, pertanto, il periodo d'indagine del rapporto contestato è stato circoscritto solo all'ultimo decennio.

Tuttavia, a causa della mancata produzione in giudizio, da parte del correntista/attore, del contratto di conto corrente (agli atti di causa erano stati prodotti solo gli estratti conto) – ciò in palese violazione del generale principio di cui dall'art. 2697 c.c. – la domanda attorea è stata in toto rigettata.

La pronuncia ha dunque offerto interessanti spunti anche in tema di onere probatorio (anch'esso, come noto argomento molto dibattuto) ed in tal caso il Magistrato ha sostenuto la più accorta e rigorosa giurisprudenza, che vede in capo all'attore che agisce in ripetizione (e/o per accertamento negativo del credito) l'onere della prova.

In conclusione, da un lato per effetto dell'intervenuta prescrizione, dall'altro lato per difetto di allegazione e prova, nessun accertamento è stato svolto su di un conto corrente degli anni 80! La sentenza del Tribunale lombardo, in particolare per il tema della prescrizione, costituisce un precedente di notevole importanza non solo, nel caso specifico, per la banca che ne è "uscita" vittoriosa, ma per l'eco che i principi espressi potranno/potrebbero trovare in analoghi giudizi.

Non ci resta dunque che attendere per capire se per i correntisti (dopo le recentissime Sezioni Unite, sia sul tema usura sopravvenuta, sia sul tema del contratto monofirma) ci potranno essere ulteriori deterrenti per instaurare contenziosi nei confronti delle banche.